SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3/L

LEGGE 16 dicembre 2005, n. **282.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

05G0303

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza in atto nel territorio della regione Puglia è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Commissario delegato-presidente della regione Puglia del 22 dicembre 2005 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza, stante la necessità di fruire ancora di un limitato ambito derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente;

Ravvisata, peraltro, la necessità di assicurare la proroga del contesto emergenziale per il completamento di tutti gli interventi ancora in atto, necessari alla tutela delle acque;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione di cui in premessa degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00127

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Considerato che nel settore delle bonifiche il risultato del superamento dell'emergenza è stato raggiunto e che permane tuttora solo la necessità di completare le attività ancora in atto da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria;

Considerato che la situazione di emergenza ancora persiste nel settore dei rifiuti urbani, nonché in quello dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, e nella gestione delle attività di delocalizzazione dei centri di autodemolizione;

Ritenuto che si rende necessario assicurare, rispetto al summenzionato contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione posti in essere dal presidente della regione Lazio -

Commissario delegato, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Visto il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania», nonché il relativo emendamento approvato dal Senato della Repubblica in sede di conversione del decreto-legge stesso, che proroga fino al 31 maggio 2006 lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti anche nella regione Lazio;

D'intesa con la regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 maggio 2006, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00128

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza in atto nel territorio della regione Puglia è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Commissario delegato-presidente della regione Puglia del 22 dicembre 2005 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza, stante la necessità di fruire ancora di un limitato ambito derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente;

Ravvisata, peraltro, la necessità di assicurare la proroga del contesto emergenziale per il completamento di tutti gli interventi ancora in atto, necessari alla tutela delle acque;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Visto il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania», nonché il relativo emendamento approvato dal Senato della Repubblica in sede di conversione del decreto-legge stesso, che proroga fino al 31 maggio 2006 lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nonché in quello delle bonifiche, anche nella regione Puglia;

D'intesa con la regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione di cui in premessa degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00129

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatasi nella città di Palermo nel settore del traffico e della mobilità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Palermo nel settore del traffico e della mobilità, successivamente prorogato, fino al 31 dicembre 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004 di proroga dello stato di emergenza ambientale nella città di Palermo determinatosi nel settore del traffico e della mobilità, fino al 31 dicembre 2005;

Vista la nota della regione Siciliana del 22 dicembre 2005 e le note del Commissario delegato, Sindaco di Palermo prot. 669/c del 28 e del 29 dicembre 2005 con la quale si chiede di prorogare detto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che il Commissario delegato ha evidenziato la ineludibile esigenza, al fine di completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al superamento dei contesti emergenziali di cui trattasi, di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ritenuto quindi necessario disporre un'ulteriore proroga di dodici mesi esclusivamente per assicurare il completamento delle iniziative già intraprese, con ogni conseguente limitazione del contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato sino e non oltre il 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Palermo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00130

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 ottobre 2005.

Scioglimento di sedici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti sedici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975 n. 400.

Nuova Partenope, con sede in Casoria, costituita in data 9 marzo 1958 per rogito notaio Paolo Salvo, reg. soc. 254/58, B.U.S.C. 1453;

Avanti, con sede in Ottaviano, costituita in data 15 febbraio 1979 rogito notaio A. De Michele, R.E.A. 318950, codice fiscale 01801970631, B.U.S.C. 8218;

Top Dieci, con sede in Casavatore, costituita in data 24 febbraio 1984 rogito notaio Elio Bellecca, R.E.A. 357496, codice fiscale 04376100634, B.U.S.C. 10796;

Project 1985, con sede in Napoli, costituita in data 27 gennaio 1984 rogito notaio Luciano Di Transo, R.E.A. 357593, codice fiscale 04367780634, B.U.S.C. 10800;

Spes, con sede in S. Giorgio a Cremano, costituita in data 9 febbraio 1984 rogito notaio Luciano Di Transo, R.E.A. 357591, codice fiscale 04368230639, B.U.S.C. 10801;

Soccorsi Infermi, con sede in S. Giorgio a Cremano, costituita in data 20 marzo 1984 rogito notaio Francesco Mercadante, R.E.A. 358430, codice fiscale 04399540634, B.U.S.C. 10810;

Clotilde, con sede in Giugliano, costituita in data 26 gennaio 1984 rogito notaio Alfonso Monda, R.E.A. 422981, codice fiscale 04344860632, B.U.S.C. 10825;

Sant'Antonio, con sede in Nola, costituita in data 9 marzo 1984 rogito notaio Angela De Sena, R.E.A. 358570, codice fiscale 04411190632, B.U.S.C. 10834;

Nuova Speranza Vollese, con sede in Volla, costituita in data 10 aprile 1984 rogito notaio Nicola Capuano, R.E.A. 359769, codice fiscale 04412100630, B.U.S.C. 10894;

Agricola San Gerardo, con sede in Giugliano, costituita in data 24 maggio 1984 rogito notaio Olfonso Monda, R.E.A. 545841, codice fiscale 04506430638, B.U.S.C. 11005;

Speranza, con sede in Napoli, costituita in data 17 aprile 1984 rogito notaio Carlo Tafuri, reg. soc. 3721/84, B.U.S.C. 11011;

Ancofian, con sede in Marano, costituita in data 15 novembre 1984 rogito notaio Alfonso Monda, R.E.A. 390427, codice fiscale 04549480632, B.U.S.C. 11078;

La Fonte, con sede in Palma Campania, costituita in data 7 novembre 1984 rogito notaio Maria Rosaria Santucci Tozzi, R.E.A. 363132, codice fiscale 04547070633, B.U.S.C. 11079;

Italcarni, con sede in S. Giuseppe Vesuviano, costituita in data 23 aprile 1985 rogito notaio Domenico Maio, R.E.A. 391427, codice fiscale 04698120633, B.U.S.C. 11296;

Nuova Cooperativa di Consumo, con sede in Camposano, costituita in data 19 febbraio 1987 rogito notaio Enrico Santangelo, R.E.A. 425456, codice fiscale 05231630632, B.U.S.C. 12054;

S. Giacomo Costruzione, con sede in Pollena Trocchia, costituita in data 27 luglio 1989 rogito notaio Tommaso Gaeta, R.E.A. 466856, codice fiscale 05872630636, B.U.S.C. 12709.

Napoli, 19 ottobre 2005

Il dirigente: BIONDI

06A00005

DECRETO 20 ottobre 2005.

Scioglimento di sedici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti sedici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

Gelsa, con sede in Marano, costituita in data 29 novembre 1978 rogito notaio Rotondano, R.E.A. 315012, codice fiscale 01645310630, B.U.S.C. 8026;

Pubblistaff Accouting e Marketing, con sede in Napoli, costituita in data 5 giugno 1979 rogito notaio Claudio Trinchillo, R.E.A. 319515, codice fiscale 01795150638, B.U.S.C. 8343;

Nuovi Orizzonti, con sede in Napoli, costituita in data 25 maggio 1981 rogito notaio Vincenzo Iazzetti, R.E.A. 335286, codice fiscale 03458240631, B.U.S.C. 9373;

Edil Sud 81, con sede in Quarto, costituita in data 10 giugno 1981 rogito notaio Giuseppe Rotondano, R.E.A. 335028, codice fiscale 03473370637, B.U.S.C. 9430;

Leodan, con sede in Casoria, costituita in data 19 marzo 1984 rogito notaio Beniamino Femiano, reg. soc. 2558/84, B.U.S.C. 10863;

Agrosootec, con sede in Giugliano, costituita in data 16 settembre 1986 rogito notaio Nicola Salomone, R.E.A. 420581, codice fiscale 05206050634, B.U.S.C. 11924;

La Primavera 2000, con sede in Napoli, costituita in data 27 febbraio 1987 rogito notaio Marcello De Iorio, B.U.S.C. 12006;

S.O.S. Casa, con sede in Giugliano, costituita in data 19 marzo 1987 rogito notaio Alfonso Monda, R.E.A. 426113, codice fiscale 05278710636, B.U.S.C. 12015;

San Giorgio, con sede in Napoli, costituita in data 11 novembre 1986 rogito notaio Carlo Morelli, R.E.A. 424606, codice fiscale 05130010639, B.U.S.C. 12051;

Led Costruzioni, con sede in Afragola, costituita in data 14 febbraio 1984 rogito notaio Bianca Fusco, R.E.A. 360161, codice fiscale 043978110638, B.U.S.C. 12149;

Edil 1987, con sede in Portici, costituita in data 7 settembre 1987 rogito notaio Francesco Sena, R.E.A. 440376, codice fiscale 05367870630, B.U.S.C. 12204;

Caidi, con sede in Ischia, costituita in data 17 novembre 1987 rogito notaio Francesca Sena, R.E.A. 444431, codice fiscale 05488240630, B.U.S.C. 12261;

DE.A. Servizi, con sede in S. Sebastiano al Vesuvio, costituita in data 12 aprile 1988 rogito notaio Francesco Sena, R.E.A. 449682, codice fiscale 05571370633, B.U.S.C. 12387;

Edil G.L.G., con sede in Afragola, costituita in data 31 gennaio 1989 rogito notaio Bianca Fusco, R.E.A. 458635, codice fiscale 05783460636, B.U.S.C. 12569;

Il Sole del Sud, con sede in Sant'Antimo, costituita in data 6 marzo 1989 rogito notaio Alessandro Scarnecchia, R.E.A. 459447, codice fiscale 05811680635 - B.U.S.C. 12592;

Fiorire, con sede in Napoli, costituita in data 2 aprile 2001 rogito notaio Enrico Alfano, R.E.A. 654246, codice fiscale 03998801215, B.U.S.C. 15099.

Napoli, 20 ottobre 2005

Il dirigente: BIONDI

06A00004

DECRETO 12 dicembre 2005.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 2005, n. 261, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e disposizioni successive, delle società cooperative:

«Aldebaran società cooperativa sociale a responsabilità limitata O.N.L.U.S.», con sede in Benevento alla via C. Battisti n. 6, costituita per rogito dal notaio dott. Romano Ambrogio in data 17 maggio 2002, repertorio n. 18086, codice fiscale 0125750628 - ex Busc 1779/311024;

«Coop. Millennium cooperativa sociale» società cooperativa sociale a responsabilità limitata, con sede in S. Croce del Sannio (Benevento) al corso Giuseppe M. Galanti n. 30, costituita per rogito dal notaio dott. Pasqualino Franco in data 20 giugno 2001, repertorio n. 13743, codice fiscale 01234480620 - ex Busc 1647/302764.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 12 dicembre 2005

Il direttore provinciale: MORANTE

05A12296

DECRETO 12 dicembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa di produzione e lavoro San Marco società cooperativa a responsabilità limitata», in San Marco dei Cavoti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo comma;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione.

Preso atto, alla disamina degli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro e delle visure camerale acquisite, che la sottoelencata società cooperativa, in liquidazione ordinaria dal 23 febbraio 1998, non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, della società cooperativa:

«Cooperativa di produzione e lavoro San Marco società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marco dei Cavoti, in piazza porgimento n. 28, costituita il 31 luglio 1970, con atto a rogito del notaio dott. Mario Maiatico, repertorio n. 21858/15479, omologato l'11 settembre 1970, registro società n. 716, c.f. 00059110627, ex BUSC 390/114922.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro, via S. Pertini n. 1, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte di questa Direzione, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione delle suddette cooperative dal registro medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 12 dicembre 2005

Il direttore provinciale: MORANTE

05A12297

DECRETO 13 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Esperia società cooperativa a r.l.», in Tropea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Vista il Verbale di ispezione redatto in data 2 dicembre 2005, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Esperia Società Cooperativa a r.l.», con sede in Tropea (Vibo Valentia), via Glorizio, 6, costituita per rogito del notaio Beatrice Romano in Tropea (Vibo Valentia) n. repertorio 14753 in data 17 aprile 1997, posizione BUSC n. 3238/278833, registro delle società n. 18239 del 30 giugno 1997 presso il tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 13 dicembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A12265

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. Tre Spighe a r.l.», in Galastro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle diregioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Vista la nota n. 1580609 del 28 ottobre 2005 del Ministero delle attività produttive, con la quale si dispone lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: «Soc. Coop. Tre Spighe a r.l.», con sede in Galastro, costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Fonti in data 13 maggio 1970, repertorio n. 4280, registro società n. 245, Tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 14 dicembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A12291

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Dorotea - Società cooperativa a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle diregioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'accertamento ispettivo effettuato in data 16 settembre 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la cooperativa non ha redatto approvato e depositato alcun bilancio d'esercizio e che non ha mai avviato l'attività sociale;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Cooperativa sociale Dorotea - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Putortì in data 18 aprile 2003, repertorio n. 240347, registro delle imprese n. 155263 Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 14 dicembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A12292

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Madre Teresa di Calcutta - Società cooperativa a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle diregioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le Direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 gennaio 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione effettuata da un funzionario dell'UNCI in data 15 ottobre 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esecizio chiuso il 31 dicembre 2001 e che il valore della produzione iscritto a bilancio è inferiore a € 25.000,00;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Cooperativa sociale Madre Teresa di Calcutta - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott.ssa Domenica Cortese in data 21 gennaio 1994, repertorio n. 5897, registro società n. 55/94 - Tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 14 dicembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A12293

DECRETO 15 dicembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto il decreto n. 21 del 15 ottobre 2003, relativo alla Commissione provinciale di conciliazione di Biella per le controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;

Vista la nota del 20 ottobre 2005 dell'Unione interprovinciale degli agricoltori di Vercelli e Biella, con la quale si designa la sig.ra Patrizia Francese, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Dario Bianco;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle nomine di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Patrizia Francese è nominata membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui al decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Biella, 15 dicembre 2005

Il direttore provinciale: CORRENTE

06A00034

DECRETO 15 dicembre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, della Legacoop di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 13/1996 del 12 luglio 1996 con la quale è stato nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del c.p.c. come modificato dalla legge 533 dell'11 agosto 1973, della Legacoop di Reggio Emilia;

Tenuto conto della nota del 12 dicembre 2005 con la quale il sig. Ciarlini Giordano ha rassegnato le dimissioni, quale membro supplente della suddetta Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Considerata la nota della Legacoop di Reggio Emilia con la quale è stato proposto un altro nominativo;

Decreta:

La dott.ssa Chiara Migliorini nata ad Aosta il 19 ottobre 1976, residente a Modena in via Ridolfi, n. 94 è nominata membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, della Legacoop di Reggio Emilia, quale rappresentante dei datori di lavoro a far data dal 1° gennaio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato ai soggetti interessati.

Reggio Emilia, 15 dicembre 2005

Il direttore provinciale: SELLERI

06A00038

DECRETO 20 dicembre 2005.

Aggiornamento per l'anno 2006 delle tariffe minime dei lavori di facchinaggio per la provincia di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio 1993;

Vista la circolare n. 39/1997 (laddove prevede che per la determinazione delle tariffe minime si debba fare riferimento alle retribuzioni previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da accordi stipulati da organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative oltre agli oneri complessivi di impresa);

Visto l'incremento medio del tasso di inflazione;

Viste le determinazioni dell'Osservatorio sulle attività di facchinaggio di Ravenna;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe provinciali dei lavori di facchinaggio;

Considerato che per l'anno 2005 le tariffe minime corrispondevano a € 15,58;

Decreta

fissare le nuove tariffe minime dei lavori di facchinaggio;

decorrenza 1º gennaio 2006, in vigore per l'anno 2006, nella seguente misura:

a) tariffe in economia € 15,99;

b) tariffe a cottimo aumento del 2,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 20 dicembre 2005

Il direttore provinciale: CARBONE

06A00039

DECRETO 20 dicembre 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituo nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto n. 47/2002 del 31 luglio 2002 del Direttore della direzione provinciale del lavoro di Rieti, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2002/2006 il Comitato provinciale INPS di Rieti, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la nota del 15 settembre 2005 con la quale la U.I.L. Segreteria provinciale di Rieti ha comunicato la sostituzione del sig. Di Pasquale Maurizio e contestualmente ha designato quale rappresentante in seno al suddetto comitato la sig.ra D'Andrea Adriana, nata a Pescorocchiano (Rieti) il 28 aprile 1958 e residente a Rieti, via Comotti n. 40;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina della sig.ra D'Andrea Adriana in qualità di componente del Comitato provinciale INPS di Rieti, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Di Pasquale Maurizio.

Rieti, 20 dicembre 2005

Il direttore provinciale: DIANA

05A12290

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 20 giugno 2003, 1º ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005 e 18 luglio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, con decreto 13 giugno 2000 è stata prorogata fino al 6 gennaio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Ragusano» a quanto richiesto dal Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 28 giugno 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, con sede in Ragusa Mare (Ragusa), s.p. 25 km. 5, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005 e 18 luglio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 gennaio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: La Torre

05A11985

DECRETO 12 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 22 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Raschera» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: La Torre

05A11986

DECRETO 12 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 22 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 dicembre 2005;

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11987

DECRETO 12 dicembre 2005.

Designazione della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Taranto, quale Autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre Tarentine», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1898/2004 del 29 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 328 del 30 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato articolo 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Puglia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Taranto con sede in Taranto, Viale Virgilio n. 19;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto con sede in Taranto, Viale Virgilio n. 19, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1898/2004, del 29 ottobre 2004.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Terre Tarantine» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Puglia.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11988

DECRETO 12 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituio nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 26 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61865;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 12 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11989

DECRETO 14 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 2 gennaio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A12143

DECRETO 14 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 11 aprile 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Product Authentication Inspectorate Limited con decreto del 29 aprile 2002, è stata prorogata fino al 25 dicembre 2005;

Vista la nota del consorsio fra produttori di Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia datata 8 novembre 2005, con la quale comunica che il consiglio di amministrazione in data 4 novembre ha deliberato di sostituire l'organismo denominato Product Authentication Inspectorate Limited con l'organismo denominato Suolo e Salute Srl;

Considerato che il predetto organismo Suolo e Salute Srl non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», trasmessogli con nota ministeriale del 23 novembre 2005, protocollo numero 66675;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e l'attribuzione dei controlli all'organismo Suolo e Salute Srl, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo Product Authentication Inspectorate Limited, con sede nel West Sussex, 65 High Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attività presso Quaser, in Milano, via Savarè n. 1, con decreto 29 aprile 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000, già prorogata con decreti 11 aprile 2005 e 1° settembre 2005, è ulteriormente prorogata fino alla data di emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo Suolo e Salute Srl.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A12144

DECRETO 14 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 25 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei

controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 giugno 2005, protocollo numero 62932;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A12145

DECRETO 14 dicembre 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 22 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 21 gennaio 2006, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 gennaio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A12146

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37531 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Nuova C.G.M. - Costruzioni meccaniche generali S.r.l.», con sede in Poggio Renatico (Ferrara),unità di Poggio Renatico (Ferrara), per il periodo dal 1° maggio 2005 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 37532 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della «Sirti sistemi S.p.a.», con sede in Milano, unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37533 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Larep» già «Telemont S.r.l.», con sede in Roma, unità di Roma (via Tiburtina), Roma (via Salaria) Roma, (via Casale di Settebagni) Roma, per il periodo dal 1° agosto 2005 al 30 luglio 2006.

Con decreto n. 37534 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Impreconsit S.p.a.», con sede in Napoli, unità di Amantea (Cosenza), per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 luglio 2006.

Con decreto n. 37535 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Coats Cucirini S.p.a.», con sede in Milano, unità di Rieti, per il periodo dal 12 settembre 2005 al 10 settembre 2006.

Con decreto n. 37536 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Il Mercatone di Perugia S.r.l.», con sede in Corciano (Perurgia), unità di Corciano (Perurgia), per il periodo dal 15 agosto 2005 al 14 agosto 2006.

Con decreto n. 37537 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «MGO S.p.a.», con sede in Milano, unità di Oleggio (Novara), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'11 settembre 2006.

Con decreto n. 37538 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «CPM S.p.a.», con sede in Torino, unità di Beinasco (Torino), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37539 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Sanitaria Valpadana S.p.a.», con sede in Sarego (Vicenza), unità di Sarego (Vicenza), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37540 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Cromafil S.r.l.», con sede in Trivero (Biella), unità di Trivero (Biella), per il periodo dal 22 agosto 2005 al 21 agosto 2006.

Con decreto n. 37541 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Calzaturificio Myrto S.r.l.», con sede in Montecosaro (Macerata), unità di Montecosaro (Macerata), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37542 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della «Cutolo Michele & Figli S.p.a.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), unità di Rionero in Vulture (Potenza), per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37543 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Pellegrini c/o Fiat auto Mirafiori presse S.p.a.», con sede in Milano, unità di Torino, per il periodo dal 22 marzo 2004 al 18 giugno 2004.

Con decreto n. 37544 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della «IAR Siltal S.p.a.», con sede in Occimiano (Alessandria), unità di Bassano del Grappa (Vicenza), Occimiano (Alessandria), Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 37545 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Gemona manifatture S.p.a.», con sede in Gemona del Friuli (Udine), unità di Gemona del Friuli (Udine), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37546 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Stylbiella di Giorgio e Giancarlo Perino & C., società in accomandita semplice», con sede in Valdengo (Biella), unità di Valdengo (Biella), per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 37547 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fimet motori e riduttori S.p.a.», con sede in Torino, unità di Bra (Cuneo), per il periodo dal 30 agosto 2005 al 29 agosto 2006.

Con decreto n. 37548 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Metecno industrie S.p.a.», con sede in Napoli, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37549 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Isalp S.r.l.», con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 9 settembre 2005 all'8 settembre 2006.

Con decreto n. 37550 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Shoe Maker S.r.l.», con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 22 agosto 2005 al 21 agosto 2006.

Con decreto n. 37551 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Stoppani S.p.a.», con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 37552 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Gemeaz Cusin c/o Oliit S.r.l.», con sede in Segrate (Milano), unità di Avezzano (L'Aquila), Chieti, per il periodo dal 1° agosto 2005 al 18 ottobre 2005.

Con decreto n. 37553 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della «F.I.S. Fabbrica italiana sintetitici S.p.a.»,con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37554 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Pilkington Italia S.p.a.», con sede in San Salvo (Chieti), unità di San Salvo (Chieti), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37555 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Megaron S.p.a.», con sede in Nocera Superiore (Salerno), unità di Siano (Salerno), per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 37556 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Billa AG S.p.a.», con sede in Milano, unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 3 agosto 2005 al 2 agosto 2006.

Con decreto n. 37557 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Billa AG S.p.a.», con sede in Milano, unità di Arcore (Milano), Alghero (Sassari), Anzio (Roma), Cagliari, Genova, Milano (via Palmanova, 65), Milano (piazza Diocleziano), Milano (Forze Armate), Nichelino (Torino), Pisa, Reggio nell'Emilia, Rende (Cosenza), Rho (Milano), San Donà di Piave (Venezia), Sesto San Giovanni (Milano), Terni, Torino, Treviso, per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 37558 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Progetto elettronica 92 S.r.l.», con sede in Milano, unità di Bologna, Casalnuovo di Napoli (Napoli), Padova, Reggio nell'Emilia, Rho (Milano), per il periodo dal 14 luglio 2005 al 3 agosto 2005.

Con decreto n. 37559 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Teleco cavi S.p.a.», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), unità di Frosinone, Roseto degli Abruzzi (Teramo), Roseto degli Abruzzi (loc. Voltarrosto) (Teramo), Notaresco (Teramo), per il periodo dall'11 agosto 2005 al 10 agosto 2006.

Con decreto n. 37562 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Stola S.p.a.», con sede in Rivoli (Torino), unità di Cinisello Balsamo (Milano), Rivoli (Torino), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'11 settembre 2006.

Con decreto n. 37563 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale del «Consorzio agrario regionale della Lucania e Taranto S.r.l.», con sede in Potenza, unità di Lavello (Potenza), Matera, Potenza, Taranto, per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37564 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Elettrocable S.r.l.», con sede in Caiazzo (Caserta), unità di Caiazzo (Caserta), per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 37565 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Saipem S.p.a.», con sede in San Donato milanese (Milano), unità di Chieti, per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37566 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Capgemini Italia S.p.a.», con sede in Roma, unità di Siracusa, per il periodo dal 9 agosto 2005 all'8 agosto 2006.

Con decreto n. 37567 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Casadei Gianfranco S.p.a.», con sede in Verucchio (Rimini), unità di Verucchio (Rimini), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'11 settembre 2006.

Con decreto n. 37568 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «S.I.L. S.p.a.», con sede in Pozzilli (Isernia), unità di Pozzilli (Isernia), Segrate (Milano), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37569 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Print Center di Zaccone Francesco & C. S.n.c.», con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° maggio 2006.

Con decreto n. 37570 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della «GEIS S.r.l.», con sede in Cosenza, unità di Paola (Cosenza) per il periodo dal 20 novembre 2002 al 19 novembre 2003.

Con decreto n. 37571 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Torriani & C.», con sede in Cologno Monzese (Milano), unità di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37572 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Zambaiti copertificio S.p.a.», con sede in Cazzano Sant'Andrea (Bergamo), unità di Cazzano Sant'Andrea (Bergamo), per il periodo dal 30 agosto 2005 al 29 agosto 2006.

Con decreto n. 37573 del 15 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Enersys S.r.l.», con sede in Villanova Sull'Arda (Piacenza), unità di Villanova Sull'Arda (Piacenza), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

06A00131

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37492 del 5 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Metalfer Sud S.p.a.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 26 ottobre 2005 al 25 ottobre 2006.

Con decreto n. 37493 del 6 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Dessert industrie dolciarie italiane S.r.l.», con sede in Rozzano (Milano), unità di Rozzano (Milano), per il periodo dal 5 luglio 2005 al 4 luglio 2006.

Con decreto n. 37494 del 6 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Gruppo Cordenons S.p.a.», con sede in Milano, unità di Scurelle (Trento) per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 37495 del 6 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Nogara S.p.a.», con sede in Creazzo (Vicenza), unità di Creazzo (Vicenza), per il periodo dal 9 marzo 2005 all'8 settembre 2005.

Con decreto n. 37496 del 6 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Sinterama società per azioni», con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 10 maggio 2005 al 9 novembre 2005.

Con decreto n. 37497 del 6 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Belleli Energy S.p.a.», sede in Mantova, unità di Mantova, per il periodo dal 15 marzo 2005 al 14 marzo 2006.

Con decreto n. 37502 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Pastificio Carmine Russo S.p.a.», con sede in Napoli, unità di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 37503 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Pastificio Carmine Russo S.p.a»., con sede in Napoli, unità di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 30 agosto 2005 al 29 agosto 2006.

Con decreto n. 37504 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Consorzio Miles servizi integrati consorzio», con sede in Roma, unità di Milano, Pavia, per il periodo dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 37505 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Ceramiche Musa S.p.a.», con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37506 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Pant. Com S.r.l.», con sede in Comunanza (Ascoli Piceno), unità di Comunanza (Ascoli Piceno), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'11 settembre 2006.

Con decreto n. 37507 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della «Vestimenta S.p.a.», con sede in Trento, unità di Mattarello (Trento), Milano, Trebaseleghe (Padova), per il periodo dal 29 settembre 2005 al 28 settembre 2006.

Con decreto n. 37508 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Monlid S.r.l.», con sede in Città di Castello (Perugia), unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37509 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Cooperativa fattorini S.r.l.», con sede in Torino, unità di Asti, per il periodo dal 26 giugno 2005 al 25 giugno 2006.

Con decreto n. 37510 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Rail Services International Italia S.p.a.», con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 25 ottobre 2005 al 24 aprile 2006.

Con decreto n. 37511 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Faem S.r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Sarno (Salerno), per il periodo dal 14 novembre 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37512 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Gepin Datitalia S.p.a.», con sede in Roma, unità di Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Roma, Torino, per il periodo dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 37513 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Avis industrie stabiesi meccaniche e Navali S.p.a.», con sede in Roma, unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 17 novembre 2005 al 16 maggio 2006.

Con decreto n. 37514 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Cooperativa compartimentale siciliana fra portabagagli S.c. a r.l.», con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 21 giugno 2005 al 20 giugno 2006.

Con decreto n. 37515 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Cooperativa compartimentale siciliana fra portabagagli S.c. a r.l.», con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 2 agosto 2005 al 1° agosto 2006.

Con decreto n. 37516 del 13 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Casentino tessile S.r.l.», con sede in Bibbiena (Arezzo), unità di Bibbiena (Arezzo), per il periodo dal 23 settembre 2005 al 22 settembre 2006.

Con decreto n. 37521 del 14 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Fonderghisa S.p.a.», con sede in Pozzilli (Isernia), unità di Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 16 novembre 2005 al 15 novembre 2006.

Con decreto n. 37522 del 14 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione saiariale per contratto di solidarietà della «S.A.E.S. Società appalti e servizi S.r.l.», con sede in Bari, unità di Civitavecchia (Roma), Roma «Termini» (Roma), Roma «Ostiense» (Roma), Viterbo, per il periodo dal 9 agosto 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37523 del 14 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Consorzio Miles servizi integrati consorzio», con sede in Roma, unità di Sanremo (Imperia), Ventimiglia (Imperia), per il periodo dal 2 agosto 2005 al 1° agosto 2006.

Con decreto n. 37524 del 14 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Consorzio Miles servizi integrati consorzio», con sede in Roma, unità di Alessandria, Aosta, Biella, Novara, per il periodo dal 25 giugno 2005 al 24 giugno 2006.

Con decreto n. 37525 del 14 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «CE.I.A.S. S.r.l.», con sede in Bari, unità di Trieste, Udine, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 37526 del 14 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Società cooperativa La Speranza S.c. a r.l.», con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 7 giugno 2005 al 6 giugno 2006.

06A00132

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Gallicese - Società cooperativa sociale», in Gallico di Reggio Calabria.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Gallicese - società cooperativa sociale», con sede in Gallico di Reggio Calabria, via Casa Savoia n. 167, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese di Reggio Calabria in data 24 maggio 2004, repertorio n. 61481 reg. delle imprese n. 159038 - Camera di commercio di Reggio Calabria - c.f. n. 92042950805, BUSC n. 2676 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Settore politiche del lavoro, via Pio XI trad. De Blasio n. 11, tel. 0965/631501 - fax 0965/631572 - 89100 Reggio Calabria, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A12294

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Cappuccini 1° a r.l.», in Larino

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Cappuccini 1° a r.l.», con sede in Larino, costituita per rogito dott. Crescenzio Picardi in data 19 gennaio 1971, repertorio n. 1584/872, registro società n. 309, n. registro R.E.A. 57102, partita I.V.A/codice fiscale 81001690700, posizione B.U.S.C. n. 398/113230, in liquidazione ordinaria dal 12 dicembre 1981, liquidatore sig. Macciola Pasquale, piazza del Popolo n. 14 - 86035 Larino, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A12295

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «S.C.E.I.E.A. Coop. Edilizia Impiegati Enti Assistenziali a r.l.», in Campobasso.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «S.C.E.I.E.A. Coop. Edilizia Impiegati Enti Assistenziali a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Amoroso Gaetano in data 2 luglio 1956, repertorio n. 46702, registro societa n. 392- registro R.E.A. n. 35586, posizione B.U.S.C. n. 42/55778, in liquidazione ordinaria dal 27 maggio 1969, liquidatore sig. Casolino Bartolomeo, via Gorizia, n. 1 - 86100 Campobasso, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A12298

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Edilizia fra mutilati e invalidi di guerra a r.l.», in Campobasso.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Edilizia fra mutilatì e invalidi di guerra a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Amoroso Gaetano in data 5 dicembre 1946, repertorio n. 13184, registro società n. 299, registro ditte n. 23631, posizione B.U.S.C. n. 170/21041, in liquidazione ordinaria dall'11 gennaio 1972, liquidatore sig.ra Savino Angiolina c/o il rag. Viola Luigi, via Umberto I, n. 35 - 86100 Campobasso, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A12299

Istruttoria per lo scioglimento della società «Cooperativa Sociale Piemonte Servizi a r.l.», in Settimo Torinese

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società «Cooperativa Sociale Piemonte Servizi a r.l.», con sede legale in Settimo Torinese (Torino) - Strada San Giorgio n. 21 (costituita in data 4 ottobre 2001 per rogito notaio dott.ssa Giovanna Ioli, pos. prov. n. 7259, partita I.V.A. n. 08306510010), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via dell'Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00003

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e il riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini»;

Ha espresso nel corso della riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTEPULCIANO D'ABRUZZO»

Art. 1.

Denominazione.

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e riservata ai vini, nelle tipologie Rosso e Cerasuolo, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Le sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica.

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all'85%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.

La zona di produzione del «Montepulciano d'Abruzzo» comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di:

1) in provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

2) in provincia di L'Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) in provincia di Pescara:

Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

4) in provincia di Teramo:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

Detta zona è così delimitata:

Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Contrognerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola fino all'incrocio con la strada provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite comunale di Civitella Casanova. Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito che incontra la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581 la mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la Grotta per rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 dove si incontra e segue il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale: Si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino all'altezza del centro abitato. Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale. Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si segue detto limite verso sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli.

Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunali di Fresagrandinara.

Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all incrocio con il limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo la costa fino al limite regionale nord.

Inoltre è compreso l'intero territorio amministrativo del comune di Celenza sul Trigno in provincia di Chieti nonché l'area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di L'Aquila.

Art. 4.

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino deri-

vato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore a 2500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola abruzzese la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

Forzatura, irrigazione.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» sono le seguenti:

- produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» avente diritto alla menzione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il Consorzio di tutela, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio aniministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.

Arricchimento.

È consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui all'art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per auto concentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Se le uve di cui all'art. 2 sono vinificate in bianco ovvero in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, è concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo caratteristico colore rosso ciliegia, l'uso in etichetta della specificazione «Cerasuolo».

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Immissione in consumo.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «rosso» non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «Cerasuolo» può essere immesso al consumo a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Invecchiamento.

Il vino della tipologia «rosso», rispondente alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, può fregiarsi della menzione «riserva».

Il vino Montepulciano d'Abruzzo che si fregia della menzione «riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Scelta vendemmiale.

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree.

Art. 6.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «rosso», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;

odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;

sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» che si fregia della menzione «riserva» all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% vol. ed un estratto secco netto minimo di 22 g/l.

Il vino a D.O.C. «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «Cerasuolo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso ciliegia più o meno carico;

odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e intenso;

sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo», eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare sentore di legno.

Art. 7.

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Località.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, é consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

Annata.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Tappatura e recipienti.

È consentito l'uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca.

Per il vino «Montepulciano d'Abruzzo» che si fregia della menzione «riserva» è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

I recipienti per il confezionamento del vino «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere di vetro.

ALLEGATO 1

SOTTOZONA «CASAURIA O TERRE DI CASAURIA»

Art. 1.

Denominazione.

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» con il riferimento alla sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» è riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica.

La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Casauria» o «Terre di Casauria» è riservato al vino ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano al 100%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Casauria» o «Terre di Casauria» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.

La sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Alanno, Bussi sul Tirino, Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco Casauria, Torre dè Passeri, Turrivalignani.

Detta zona è così delimitata:

Foglio 360 tavola Est.

Si parte dal confine comunale di Brittoli con Carpineto della Nora e Vicoli a quota 597 e si procede, in direzione sud, lungo la strada Brittoli-Vicoli fino al sentiero, che partendo dalla suddetta strada nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614. Si prosegue per un tratto della carreggiabile, sita ad est dell'abitato di S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale a quota 542. Si prosegue lungo il sentiero che partendo dal confine comunale di Corvara a quota 542, nei pressi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a Colle Pizzuto incontra il limite comunale di Pescosansonesco.

Si prosegue lungo la mulattiera che partendo dal limite comunale tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente, poco dopo, sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del Km 8,630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale. La delimitazione della zona prosegue, in direzione sud-ovest, lungo tutto il confine comunale di Castiglione a Casauria fino ad incontrare il limite comunale di Bussi sul Tirino. Di qui si prosegue lungo il confine comunale sino ad incrociare il torrente Rivaccio. Si segue il torrente che all'altezza di V. Giardino incontra il sentiero e subito dopo la carreggiabile che in direzione nord-ovest giunge a quota 356.

Foglio 360 tavola Ovest.

Da quota 356 si prosegue in direzione nord lungo il sentiero che tocca le quote 515 e 730, la mulattiera che tocca le quote 522, 619 e 709 che abbandona per congiungersi con il sentiero che passa per quota 605 sino al confine di provincia. Da qui si segue il confine provinciale passando per Valle Gemmina a quota 478.

Foglio 369 tavola Ovest.

Da quota 478 si prosegue lungo il confine provinciale, coincidente con il limite comunale di Popoli, fino ad incrociare l'autostrada A25 (Pescara-Roma) in località Cornacchia-Ponticello.

Foglio 369 tavola Est, foglio 360 tavola Est.

Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare la SS. n. 5 (Tiburtina Valeria) al Km 177,8. In direzione nord si prosegue lungo la SS. n. 5 passando per Popoli sino al Km 187. Dal Km 187 si giunge sino a poche decine di metri prima del Km 188, imboccando il sentiero che toccando le quote 284 e 310 incrocia la strada che conduce alla Fonte d'Acqua Sulfurea a quota 447. Dalla F.te d'Acqua Sulfurea la delimitazione si identifica con il torrente Arolle Piccolo fino al punto di incontro con la carreggiabile in località gli Sterpari che toccando quota 386 passa per F.te Cardillo fino a giungere al limite comunale nei pressi di F.te Cavutolo. Da F.te Cavutolo si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Tocco da Casauria, Torre dé Passeri e Bolognano sino a giungere al limite comunale di S. Valentino in Abruzzo Citeriore. Da qui si prosegue lungo il limite comunale sino al confine di Lettomanoppello.

Foglio 361 tavola Ovest.

Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.

Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti. Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare l'autostrada A 25. Da qui, in direzione Manoppello Scalo-Scafa si giunge sino al punto di incrocio con la ferrovia nelle vicinanze di Scafa a quota 101. Si prosegue lungo l'asse ferroviario in direzione Alanno Scalo sino ad incrociare il limite comunale di Manoppello-Alanno-Rosciano. Si prosegue lungo il limite comunale di Alanno e Cugnoli sino al confine di Pietranico-Civitaquana e poi Brittoli-Vicoli, fino ad incrociare la strada provinciale Brittoli-Vicoli a quota 597.

Art. 4.

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola orizzontale la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite nella zona sono: pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

Irrigazione. forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» sono le seguenti:

- Produzione uva: 9,5 tonnellate/ettaro.

- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il Consorzio di tutela, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.

Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

Invecchiamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 30 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1º novembre dell'annata di produzione delle uve.

Affinamento in bottiglia.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a 6 mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio.

Scelta vendemmiale.

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;

odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo;

sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino che si fregia della qualifica «riserva» deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,50% vol.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria», in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare sentore di legno.

Art. 7.

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

Annata.

Nell'etichettatura del vino di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Volumi nominali.

Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00.

Tappatura e recipienti.

È obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca.

I recipienti devono essere di vetro.

ALLEGATO 2

SOTTOZONA «TERRE DEI VESTINI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» con il riferimento alla sottozona «Terre dei Vestini» e riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Terre dei Vestini» è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Terre dei Vestini» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.

La sottozona «Terre dei Vestini» comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.

Detta zona è così delimitata:

Foglio 351 tavola Ovest, foglio 350 tavola Est e foglio 350 tavola Ovest.

Dall'incrocio del limite provinciale ricadente nel comune di Città S. Angelo con l'autostrada A14, si procede in direzione ovest lungo tale confine fino ad incrociare sul limite comunale di Penne la strada provinciale Penne-Arsita (Km. 32).

Si procede lungo la provinciale, in direzione Penne, passando per Roccafinadamo fino al bivio Cupoli-Farindola e da qui si scende a sud verso Farindola. Da Farindola si procede lungo la strada provinciale per Montebello di Bertona e Montebello-Vestea.

Foglio 360 tavola Est e foglio 361 tavola Ovest.

Da Vestea si prosegue a sud lungo la carreggiabile per Masseria Sablone a quota 486 sino ad incrociare la mulattiera a quota 451 per Passo di Civita, e da qui fino a quota 360 del confine. Si costeggia il confine comunale di Civitella Casanova fino alla carreggiabile in località Brigantello, poi fino all'incrocio con la strada comunale Civitella-Colle Madonna, località S. Giacomo, per giungere sino all'ingresso del centro abitato di Civitella Casanova a quota 451.

Da Civitella Casanova, in direzione sud, si prosegue lungo la strada provinciale per Carpineto della Nora sino al confine comunale in località Colle della Guardia. Si costeggiano i confini comunali di Vicoli, Civitaquana, Catignano, Nocciano e Rosciano fino ad incrociare la strada Alanno Scalo-Rosciano nelle vicinanze della Stazione di Rosciano. Di qui, in direzione Rosciano, si prosegue lungo il ramo esterno della strada toccando le quote 92, 67, 57, 55, C. Cavallo, 49, 46 e 48. Si prosegue lungo la strada passando per Li Quadri, Villareia, Vallemare, Case Di Girolamo sino all'incrocio con la bretella di collegamento alla SS. n. 81 (Piceno Aprutina) passando per Cas. De Riseis a quota 84. Si prosegue poi per Villanova e Santa Teresa di Spoltore sulla SS. n. 602.

Foglio 351 tavola Ovest e foglio 351 tavola Est.

Si prosegue lungo la SS. n. 602 sino al punto di incrocio con l'Asse Attrezzato all'altezza della Masseria Zampacorta. Di qui si prosegue lungo l'Asse Attrezzato, in direzione nord, fino alla galleria in Contrada S. Giovanni per incrociare la strada che va da Case Caprino a Case Di Pietro, passando per F.te Vecchia, sino a giungere sulla SS. Adriatica n. 16-*bis* al Km 14,750 circa. In direzione Cappelle sul Tavo si giunge fino alla Stazione di Cappelle sul confine comunale Montesilvano-Cappelle. Si prosegue lungo il confine comunale di Cappelle e Città S. Angelo sino all'altezza della Masseria Manfredi dove si imbocca la strada che, verso nord, incontra Masseria Berarducci e Masseria Imperato ed incrocia l'autostrada A14. Si segue l'asse autostradale in direzione nord sino al limite comunale di Città S. Angelo.

Art. 4.

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art.3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola orizzontale la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia, o comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

Forzatura. irrigazione.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» sono le seguenti:

produzione uva: 10 tonnellate/ettaro.

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il Consorzio di tutela ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.

Elaborazione.

Per l'elaborazione delle tipologie previste dall'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

Invecchiamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 30 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1º novembre dell'annata di produzione delle uve.

Affinamento in bottiglia.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore a 3 mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della menzione «riserva» il periodo di affinamento in bottiglia non deve essere inferiore a 6 mesi.

Scelta vendemmiale.

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;

odore: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie, intenso ed etereo;

sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino che si fregia della menzione «riserva» deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini», in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare sentore di legno.

Art. 7.

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

Annata.

Nell'etichettatura del vino di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

06A00060

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601005/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00